

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 25/21

Bolzano, li 06/10/2021

## Estensione del green pass al lavoro privato

Gentile Cliente,

con la presente Vi informiamo quanto segue:

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 **estende con decorrenza 15 ottobre 2021 l'obbligo del green pass al mondo del lavoro**, quale presupposto fondamentale della tutela della salute pubblica e della ripresa economica. Di seguito verranno trattati gli aspetti maggiormente rilevanti, cercando di dare **utili indicazioni operative**, tenuto conto della imminente entrata in vigore dell'obbligo.

<b>1 INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>2 REGIME SANZIONATORIO</b> .....	<b>3</b>
<b>3 APPROFONDIMENTO: LE MODALITÀ DI CONTROLLO</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Il controllo a campione</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Il momento del controllo</b> .....	<b>4</b>
<b>3.3 Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato</b> .....	<b>4</b>
<b>3.4 Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda</b> .....	<b>4</b>
<b>3.5 Individuazione del perimetro aziendale</b> .....	<b>5</b>
<b>3.6 Sistemi di controllo del green pass collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze</b> .....	<b>5</b>
<b>3.7 FAQ</b> .....	<b>5</b>
3.7.1 Il green pass è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi?.....	5
3.7.2 L'obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell'accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del green pass? .....	5
3.7.3 Formazione e green pass .....	5

**1 Informazioni generali**

<b>L'obbligo del green pass</b>	
<b>Decorrenza obbligo</b>	Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021
<b>Soggetti destinatari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ tutti i lavoratori del settore privato (lavoro domestico incluso)</li> <li>▶ i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi, collaboratori non dipendenti, professionisti, titolari di ditte individuali e soci che prestano la propria attività all'interno della società</li> </ul>
<b>Esenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ l'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass <b>non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale</b> sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute</li> <li>▶ lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità smart working</li> </ul>
<b>Obbligo di verifica</b>	<p><b>L'obbligo di verifica</b> del possesso del <b>green pass</b> è posto in capo al <b>datore di lavoro</b>.</p> <p>Quanto alle <b>modalità operative per l'organizzazione delle verifiche</b>, esse devono essere <b>definite entro il 15 ottobre</b> (quindi, prima dell'entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro. Si consiglia l'apposizione di data certa al documento per la gestione dei controlli.</p>
<b>Modalità di verifica</b>	<p>In merito alle modalità delle verifiche, esse potranno essere svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ su tutti i lavoratori (<b>consigliato</b>) oppure anche "a campione";</li> <li>▶ prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati <b>al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro</b>;</li> <li>▶ individuando con apposito <b>atto formale</b> i <b>soggetti incaricati delle verifiche</b>.</li> </ul> <p>La <b>verifica del green pass</b> può essere effettuata mediante la scansione del c.d. <b>QR code</b> apposto sullo stesso, <b>utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19"</b>. Di seguito si indicano i link per scaricare l'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ iOS: <a href="https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117">https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117</a></li> <li>▶ Android: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19">https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19</a></li> </ul> <p>Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e <b>non possono comportare</b>, in alcun caso, <b>la raccolta dei dati dell'intestatario</b>. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccinazione, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.</p>

<b>Documentazione obbligatoria e necessaria</b>	<p>Predisporre la seguente documentazione è obbligatorio o facoltativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ documento contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass (<b>obbligatorio</b>);</li> <li>▶ lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del green pass (<b>obbligatorio</b>);</li> <li>▶ informativa ai dipendenti sulle modalità di controllo e alle conseguenze (facoltativo).</li> </ul>
---	---

## 2 Regime Sanzionatorio

Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
<b>Mancato possesso del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro</b>	Datore di lavoro o suo formale delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ assenza ingiustificata</li> <li>▶ sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa</li> <li>▶ sospensione della retribuzione</li> </ul>	Escluso	Fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
<b>Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro senza green pass</b>	Datore di lavoro o suo formale delegato	▶ Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (sanzione raddoppiata in caso di recidiva)	Restano ferme le conseguenze disciplinari	---
<b>Mancato controllo del green pass da parte del datore di lavoro</b>	---	▶ Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (sanzione raddoppiata in caso di recidiva)	---	---
<b>Mancata adozione delle misure organizzative</b>	---	▶ Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (sanzione raddoppiata in caso di recidiva)	---	---

### **3 Approfondimento: Le modalità di controllo**

Si evidenziano alcuni temi da tener presenti nell'elaborare le modalità delle verifiche. La disposizione, nel prevedere l'obbligo di verifica, rimette al datore di lavoro l'obbligo (sanzionato in via amministrativa) di elaborare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità di tale processo.

#### **3.1 Il controllo a campione**

Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione, riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta, in quanto questa modalità – per quanto evidentemente semplificativa degli adempimenti – non sembra pienamente coerente con né con l'obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

#### **3.2 Il momento del controllo**

Il controllo dovrebbe essere adottato preferibilmente, quindi non necessariamente, all'ingresso. Un controllo diffuso all'ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l'attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.

Il controllo (anche a campione) successivo all'ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato per motivi disciplinari, mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all'ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.

#### **3.3 Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato**

Il lavoratore che comunichi di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido.

#### **3.4 Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda**

Nel caso di lavoratori in trasferta o che prestano la loro opera presso altre aziende, il controllo del green pass può avvenire da parte di soggetti terzi ovvero al momento dell'ingresso nell'azienda dove vanno per motivi di lavoro. È possibile stabilire una procedura di comunicazione, tra lavoratore in trasferta e datore di lavoro, relativa all'avvenuto controllo del green pass da parte di soggetti terzi. Si consiglia però che il datore di lavoro implementi un sistema di controllo dove quest'ultimo effettua il controllo dei propri lavoratori in trasferta.

### **3.5 Individuazione del perimetro aziendale**

---

Altra questione riguarda il concetto di accesso nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa, ossia se debba intendersi il perimetro aziendale esterno ovvero l'accesso all'interno dei luoghi della produzione. La norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, quindi, al cantiere edile ovvero all'azienda che dispone, all'interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni. Ne consegue che sembra opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro.

### **3.6 Sistemi di controllo del green pass collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze**

---

Come anticipato, alla verifica del green pass si provvede mediante scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente alla certificazione.

### **3.7 FAQ**

---

#### *3.7.1 Il green pass è obbligatorio anche per prestazioni lavorative brevi?*

---

Sì. La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza obbligo di presentazione green pass (p.e. clienti). Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro, quanto del datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la prestazione, benché di breve durata.

#### *3.7.2 L'obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell'accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del green pass?*

---

Sì, in quanto la norma dispone, senza eccezioni, l'obbligo del possesso del green pass.

#### *3.7.3 Formazione e green pass*

---

L'attività formativa è svolta in orario di lavoro, per cui sembra difficile ritenere che il lavoratore che partecipa ad un corso di formazione non debba avere il green pass e questo non debba essere controllato (dal datore di lavoro, se il lavoratore fa accesso in azienda) ovvero dal titolare della struttura presso la quale si svolge il corso (con comunicazione dal datore di lavoro dell'eventuale carenza del green pass). Per i seminari, laddove non si tengano in azienda, se esso costituisce parte della giornata lavorativa, può valere lo stesso principio della formazione; non così se la partecipazione al seminario non costituisce orario di lavoro ovvero la formazione è a distanza ed il lavoratore non fa accesso ad alcun luogo di lavoro restando presso il proprio domicilio.

Allegati:

- Fac-Simile 1: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass
- Fac-Simile 2: Atto formale di nomina soggetto preposto ai controlli del green pass
- Fac-Simile 3: Informativa lavoratori
- Fac-Simile 4: registro procedure di verifica

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll



<b>Modalitäten für die Durchführung der Kontrollen des Green Pass am Arbeitsplatz</b>	<b>Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul possesso del green pass</b>
---	--

<b>Anwendungsbereich und Zweck</b>	<b>Ambito di applicazione e scopo</b>
------------------------------------	---------------------------------------

Der vorliegende Ablauf wurde ausgearbeitet, um die gemäß Art. 9 septies, Absatz 4, des Gesetzesdekrets Nr. 52/2021 (in der Fassung des Gesetzesdekrets Nr. 127/2021) vorgesehenen Kontrollen in Bezug auf den Green Pass bei den Arbeitnehmern und externen Lieferanten, die den Arbeitsplatz betreten, zu definieren.

La presente procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9 septies, comma 4, D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021) in ordine al possesso del green pass da parte di dipendenti e fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro.

Der Green Pass bescheinigt eine der nachstehenden Situationen:

Per green pass si intende la certificazione comprovante:

- erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2;
- die Genesung von einer SARS-CoV-2 Infektion;
- negativer Antigen- oder PCR-Test (SARS-CoV-2).

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Die vorgenannte Gesetzesbestimmung sieht vor, dass jeder, der im privaten Sektor arbeitet, verpflichtet ist, den Green Pass zu besitzen und vorzuweisen, um den Arbeitsplatz betreten zu können.

Il disposto di cui all'art. 9 septies citato prevede che a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui detta attività viene svolta, di possedere e di esibire il green pass.

Ziel dieses Dokuments ist es daher, die Methoden festzulegen, mit denen das Unternehmen den Besitz des Green Pass der eigenen Arbeitnehmer und jenen von externen Lieferanten (Arbeitnehmer oder Selbständige) direkt kontrollieren kann.

Lo scopo del presente documento è, quindi, definire le modalità attraverso le quali la Società può svolgere direttamente nei confronti dei dipendenti e dei fornitori esterni (lavoratori dipendenti o autonomi) i controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19.

<b>Kontrollablauf der Arbeitnehmer</b>	<b>Modalità di controllo dei dipendenti</b>
--	---

Das Unternehmen wird täglich den Green Pass der Arbeitnehmer stichprobenartig/bei der gesamten Belegschaft beim Eingang zu den Betriebsräumlichkeiten

All'interno della Società il possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente a campione/su tutta la popolazione aziendale, all'atto dell'ingresso presso la

/an den Drehkreuzen/im Laufe des Arbeitstages durch eine formell beauftragte Person kontrollieren.

Die beauftragte Person führt die Kontrollen gemäß den Bestimmungen des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 17. Juni 2021 durch. Zu diesem Zweck stellt das Unternehmen Mobiltelefone zur Verfügung, auf denen die App "VerificaC19" installiert ist.

Der Ausgang der Kontrollen wird in ein eigens dafür vorgesehenes Register dokumentiert.

portineria/presso i tornelli/nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina.

Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. A tal fine, verranno messi a disposizione dalla Società telefoni cellulari in cui è installata l'App "VerificaC19".

L'esito dei controlli verrà documentato in un apposito registro.

#### **Infoschreiben an die Arbeitnehmer**

Die Mitarbeiter des Unternehmens werden durch ein Infoschreiben über die Modalitäten der Kontrollen und der Datenverarbeitung informiert. Die Kontrolle führt zu keiner Datenaufzeichnung; sie ist lediglich auf die Überprüfung der Gültigkeit des Green Pass beschränkt.

#### **Informativa ai dipendenti**

I lavoratori della Società verranno resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde Covid-19.

#### **Arbeitnehmer ohne Green Pass**

Kann der Mitarbeiter des Unternehmens bei der Kontrolle keinen gültigen Green Pass vorlegen, wird er vom Arbeitsplatz verwiesen und gilt als unbezahlt abwesend, ohne Anrecht auf Entlohnung, bis eine gültige Bescheinigung vorgelegt wird, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2021.

#### **Dipendente non in possesso del green pass**

Laddove all'atto del controllo il dipendente della Società non esibisce un green pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all'esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

#### **Kontrolle von externen Lieferanten**

Gemäß Art. 9 septies, Absatz 4, des Gesetzesdekrets Nr. 52/2021 wird die Kontrolle des Green Pass beim Personal von externen Lieferanten vom jeweiligen Arbeitgeber und von den Beauftragten des Unternehmens durchgeführt, die die genannten Personen beim Betreten des Firmengeländes kontrollieren.

#### **Controllo lavoratori fornitori esterni**

In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 9 septies, comma 4, D.L. n. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del green pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società, la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all'atto dell'ingresso nello stabilimento aziendale.

<b>Formelle Beauftragung zur Kontrolle und Feststellung von Verstößen gegen die Green-Pass-Regelung mit gleichzeitiger Ernennung zum/r AuftragsverarbeiterIn personenbezogener Daten</b>	<b>Atto formale incarico di verifica e accertamento delle violazioni in materia di green pass e contestuale integrazione della designazione di autorizzato al trattamento dei dati personali</b>
--	--

<b>Der Arbeitgeber</b>	<b>Il datore di lavoro</b>
Firmenbezeichnung, Steuernummer Steuernummer, mit Sitz in I – PLZ Ort (Provinz), Adresse	Denominazione, codice fiscale codice fiscale, con sede in I – CAP Luogo (Provincia), Indirizzo

**Vorausgesetzt, dass**

**Premesso che,**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Art. 3, Gesetzesdekret Nr. 127/2021, vorsieht, dass das Betreten von Arbeitsbereichen im Privatsektor den Besitz und auf Anfrage das Vorweisen des digitalen COVID-Zertifikats (Green Pass) voraussetzt, sofern keine entsprechende Befreiung vorliegt;</li> <li>2. der Arbeitgeber laut Art. 3, Abs. 4, Gesetzesdekret Nr. 127/2021, die Einhaltung obiger Bestimmungen prüfen muss und die Kontrolle des digitalen COVID-Zertifikats laut Abs. 5 desselben Artikels gemäß den Vorgaben des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 17. Juni 2021 (s. Amtsblatt Nr. 143 vom 17. Juni 2021) i.g.F. erfolgen muss;</li> <li>3. Sie im Sinne obiger Punkte mit der Kontrolle und Beanstandung von Verstößen gegen die Green-Pass-Regelung beauftragt werden;</li> <li>4. die vorliegende Urkunde als formeller Rechtsakt laut Art. 3, Abs. 5, Gesetzesdekret Nr. 127/2021 zu betrachten ist;</li> <li>5. die vorliegende Urkunde als formelle Integration der Ernennung zum/r AuftragsverarbeiterIn laut Art.2-quaterdecies des Datenschutzkodex gilt;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il decreto legge n. 127/2021, art. 3, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui è svolta attività lavorativa nel settore privato, ha prescritto l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, salvo condizioni di esonero certificato;</li> <li>2. ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 127/2021, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle citate prescrizioni e che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021) e successive modificazioni e/o integrazioni;</li> <li>3. ai fini indicati nei numeri precedenti, lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche e della contestazione delle violazioni;</li> <li>4. il presente atto deve considerarsi quale atto formale di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 127/2021;</li> <li>5. il presente atto è da considerare quale formale integrazione dell'atto di designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'art.2-quaterdecies del Codice della Privacy;</li> </ol> |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. die vorliegende Urkunde als Teil des bestehenden individuellen Arbeitsvertrags gilt;</p> <p>7. jeglicher Verstoß gegen die sich aus dem vorliegenden formellen Rechtsakt ergebenden Pflichten als Verstoß gegen den Arbeitsvertrag gilt und damit die laut dem geltenden Vertrag vorgesehenen Disziplinarstrafen nach sich zieht;</p> | <p>6. il presente atto integra il vigente contratto di lavoro individuale;</p> <p>8. le violazioni degli obblighi derivanti dal presente atto formale integrano violazione del rapporto di lavoro con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto;</p> |
|---|--|

Dies vorausgesetzt

Tutto ciò premesso,

**beauftragt**

**Incarica**

der Arbeitgeber im Sinne von Art. 3, Gesetzesdekret Nr. 177/2021, und Art. 13, DPCM vom 17. Juni 2021

ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 127/2021 e dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021

...

...

(Name und Nachname des/der Beauftragten)

(nome e cognome dell'incaricato)

mit der Durchführung der Kontrollen der digitalen COVID-Zertifikate (Green Pass) und der Feststellung etwaiger Verstöße gegen die Bestimmungen von Abs. 1 und 2, Art. 3, Gesetzesdekret Nr. 127/2021, und

a effettuare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, nonché, ad accertare le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legge n. 127/2021 e contestualmente lo

**ermächtigt**

**Autorizza**

die beauftragte Person im Sinne von Art.2-quaterdecies des Datenschutzkodex zur Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung mit der Kontroll- und Feststellungstätigkeit.

ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy al trattamento dei dati personali relativi alle predette attività di verifica e accertamento.

Im Zusammenhang mit obigen Tätigkeiten und Verarbeitungen sind Sie zur strikten Einhaltung folgender Anweisungen verpflichtet:

In relazione alle attività e ai trattamenti sopra indicati, lei dovrà scrupolosamente osservare le seguenti istruzioni:

- |  |  |
|--|--|
| <p>a. Art. 3, Gesetzesdekret Nr. 127/2021, sowie Art. 13. DPCM vom 17. Juni 2021 (s. Anhang) zur Kenntnis nehmen und einhalten;</p> <p>b. den operativen und organisatorischen unternehmensinternen Plan zur der Verwendung der digitalen COVID-Zertifikate im</p> | <p>a. leggere, conoscere e osservare l'art. 3 del decreto legge n. 127/2021 nonché l'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, che sono disponibili in allegato;</p> <p>b. leggere, conoscere e osservare il piano aziendale operativo e organizzativo in materia di impiego di</p> |
|--|--|

- Rahmen der Arbeitstätigkeit (s. Anhang) zur Kenntnis nehmen und einhalten;
- c. für die Durchführung der Kontrollen ausschließlich und ausnahmslos das vom Unternehmen bereitgestellte Gerät verwenden;
- d. die Kontrollen ausschließlich nach den Vorgaben obigen unternehmensinternen Plans durchführen;
- e. jegliche Erfassung, Mitteilung, Verbreitung oder anderweitige Verarbeitung von Daten der kontrollierten Person strikt unterlassen, sofern nicht zur Dokumentation und Mitteilung etwaiger Verstöße erforderlich;
- f. in gerechtfertigten Fällen die Vorlage eines Ausweises zur Überprüfung der Personendaten des Inhabers/der Inhaberin des COVID-Zertifikats verlangen, z. B. bei Abweichung der Meldedaten im Zertifikat oder berechtigtem Verdacht auf Missbrauch oder Gesetzesverstoß;
- g. ausnahmslos auf die Prüfung der Echtheit, Gültigkeit und Vollständigkeit des Zertifikats beschränken und, falls gerechtfertigt, die Personendaten des Inhabers/der Inhaberin in Erfahrung bringen, wobei keinerlei Daten und Informationen weitergegeben, aufgenommen oder gespeichert werden dürfen;
- h. keine digitalen oder analogen Kopien des Zertifikats und/oder Ausweises erstellen oder Daten auf digitalen Datenträgern speichern;
- i. bei einer Verweigerung der Vorlage des Zertifikats und/oder des Ausweises bzw. bei Verdacht auf Fälschung, Ungültigkeit oder Unvollständigkeit des Zertifikats den/die
- certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo che è disponibile in allegato;
- c. utilizzare, per le operazioni di verifica, in via esclusiva e senza deroghe il dispositivo fornito dall'azienda;
- d. effettuare le operazioni di controllo esclusivamente attenendosi alle modalità descritte nel citato piano aziendale;
- e. astenersi, senza deroghe, dal raccogliere, comunicare, diffondere o altrimenti trattare dati riferiti alla persona controllata, salvo che per le operazioni di documentazione e comunicazione di eventuali violazioni;
- f. chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione, in casi giustificati, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione il fondato dubbio di abuso o di violazione di norme;
- g. limitarsi solo ed esclusivamente al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e, se giustificato, a conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;
- h. astenersi dal fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o documenti di identità e dal salvare file su supporti elettronici;
- i. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospettare falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa contattare il rappresentante

rechtliche VertreterIn/InhaberIn zur Einleitung entsprechender Maßnahmen kontaktieren;

legale/titolare per l'assunzione delle determinazioni del caso;

j. stets höfliches und beherrschtes Verhalten an den Tag legen und niemals laut Informationen über die kontrollierte Person wiedergeben;

j. tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, e non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;

k. sämtliche Bestimmungen des unternehmensinternen Plans betreffend die Dokumentation festgestellter und mit Verwaltungsstrafen geahndeter Verstöße sowie betreffend die Mitteilung der entsprechenden Feststellung an die zuständigen Behörden einhalten;

k. osservare le disposizioni del citato piano aziendale al fine della documentazione delle violazioni accertate, punite con sanzione amministrativa, e della comunicazione dei relativi atti di accertamento all'Autorità competente;

l. sich nie auch nur kurzzeitig ohne vorherige Genehmigung des Arbeitgebers vertreten lassen;

l. astenersi dal farsi sostituire, anche temporaneamente, senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro;

m. für die Einhaltung des Sicherheitsabstands zwischen kontrollierten und wartenden Personen sorgen und jederzeit die Vertraulichkeit und Würde der Person wahren;

m. far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa curando di tutelare in ogni momento la riservatezza e la dignità delle persone;

n. sämtliche bereits hinsichtlich Vertraulichkeit und Datenschutz erhaltenen Anweisungen und Bestimmungen einhalten.

n. osservare tutte le istruzioni e prescrizioni già impartite a riguardo della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Alle Anweisungen sind sorgfältig zu befolgen, um Strafen und etwaige Schadenersatzforderungen zu vermeiden.

Si sottolinea che le istruzioni devono essere scrupolosamente adempiute al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Letto confermato e sottoscritto

.....

.....

Firmenbezeichnung – gesetzlicher Vertreter (Name- und Vorname)

Denominazione – legale rappresentante (nome e cognome)

Ort, den TT.MM.JJJJ

Luogo, li gg/mm/aaaa

Ich habe den Text gelesen und verstanden und verpflichte mich zur Einhaltung der erhaltenen Anweisungen

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le prescrizioni ricevute

.....

Name- Nachname Beauftragter

Ort, den TT.MM.JJJJ

.....

Nome e cognome incaricato

Luogo, li gg/mm/aaaa

FAC-SIMILE

Geschätzte Mitarbeiter,

wir möchten Euch darüber informieren, dass ab dem 15. Oktober 2021 und vorerst bis zum 31. Dezember 2021 verpflichtend der Green Pass für den Zutritt zum Arbeitsplatz erforderlich ist. Die Verpflichtung gilt für alle Arbeitnehmer, Selbstständigen und externen Personen, die aus arbeitsrechtlichen Gründen einen Arbeitsplatz betreten.

Innerhalb 15. Oktober 2021 werden im Betrieb alle Maßnahmen zur Kontrolle des Green Pass umgesetzt. Die Kontrolle des Green Pass wird vor Arbeitsbeginn und beim Betriebseingang von eigens dazu beauftragten Personen durchgeführt. Die Kontrolle erfolgt mittels scan des QR-Codes, wobei hierzu die App „VerifiC19“ verwendet wird. Kann ein Mitarbeiter den Green Pass nicht vorweisen, so gilt er als unentschuldig abwesend, ohne Anrecht auf Entlohnung, bis zu jenem Zeitpunkt wo ein gültiger Green Pass vorgezeigt wird.

Es werden keine Daten zu Green Pass aufgezeichnet.

Um die Arbeitstätigkeiten im Voraus organisieren zu können, muss der Arbeitnehmer bis zum Datum ..... den Besitz des Green Pass mitteilen.

Die Nichteinhaltung der Vorschriften führt zu Verwaltungsstrafen: für den Arbeitnehmer zwischen 600,00 Euro und 1.500,00 Euro und für den Arbeitgeber zwischen 400,00 Euro und 1.000,00 Euro.

Der Green Pass wird bei geimpften, genesenen und getesteten (antigen/PCR) Personen von den zuständigen Behörden ausgestellt.

Wir zählen auf Eure Zusammenarbeit!

Cari Lavoratori,

Vi informiamo che dal 15 ottobre 2021 e momentaneamente fino al 31 dicembre 2021 scatterà l'obbligo di presentare il green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Tale obbligo vale per tutti i lavoratori privati, autonomi e collaboratori esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro.

Entro il 15 ottobre 2021 saranno definite le modalità per l'organizzazione delle verifiche da svolgere. Il controllo del green pass sarà effettuato all'ingresso del luogo di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa da personale appositamente incaricato. Il controllo sarà effettuato mediante scansione del codice QR utilizzando l'App "VerifiC19". Qualora il green pass non verrà esibito, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del green pass.

Non verranno conservati alcuni dati relativi al green pass.

Al fine di poter preventivamente organizzare le attività lavorative, il lavoratore comunicherà, entro la data del....., il possesso della certificazione verde.

Ricordiamo che il mancato rispetto delle disposizioni previste comporta delle sanzioni a carico del lavoratore (da 600,00 euro a 1.500,00 euro) e a carico del datore di lavoro (da 400,00 euro fino a 1.000,00 euro).

Il green pass viene rilasciato dagli enti predisposti alle persone vaccinate, guarite o le quali abbiano eseguito un tampone antigenico/PCR.

Contiamo sulla Vs. massima collaborazione!

